REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Giuseppina MAIO	Presidente
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere
Oriella MARTORANA	Consigliere
Antonio PALAZZO	Consigliere – relatore
Carola CORRADO	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 60674 del registro di segreteria, promosso da:

- RIZZI Giuseppe, nato a Gioia del Colle (BA) il 10 novembre 1961 (c.f. RZZGPP61S10E038H) e ivi residente, in via Santa Candida n. 2/O;

- VIVOLAT S.r.l. (c.f./p.i. 06365410726), con sede legale a Gioia del Colle (BA) in via Federico II di Svevia s.n.c., in persona del legale rappresentante sig. Giuseppe Rizzi, nato a Gioia del Colle (BA) il 10 novembre 1961 (c.f. RZZGPP61S10E038H) e ivi residente, in via Santa Candida n. 2/O, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Prof. Agostino Meale (c.f. MLEGTN66R20A662Z - p.e.c. agostino.meale@pec.giuffre.it) ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo digitale di posta elettronica certificata del nominato

difensore (agostino.meale@pec.giuffre.it)

- appellanti -

contro

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia, in persona del Procuratore regionale p.t.,

- Procura generale presso la Corte dei conti, in persona del Procuratore generale p.t.

- appellati -

per la riforma

della sentenza n. 18/2023 della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Puglia, depositata il 17 gennaio 2023 e notificata il 18 gennaio 2023.

Esaminati l'atto di citazione in appello, le conclusioni scritte della Procura generale, nonché tutti gli ulteriori atti e documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 19 giugno 2026, tenutasi con l'assistenza del segretario d'udienza Dott.ssa Laura Pilerci e data per letta, con il consenso delle parti, la relazione del Cons. Antonio Palazzo, l'Avv. Prof. Agostino Meale per gli appellanti e il Vice Procuratore generale Alfio Vecchio per la Procura generale appellata.

Ritenuto in

FATTO

1. Con sentenza n. 18/2023 del 17 gennaio 2023, la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Puglia, in accoglimento della domanda formulata dalla locale Procura regionale, ha condannato gli odierni appellanti, in solido tra loro, al pagamento

in favore dell'Agea di euro 417.623,84, oltre rivalutazione monetaria, a decorrere dalla data di concessione del contributo e sino alla pubblicazione della sentenza, e interessi legali sulla somma così rivalutata fino al soddisfo, a titolo di responsabilità amministrativa per ritenuta illecita percezione di contributi pubblici, gestiti dalla Regione Puglia ed erogati dall'Agea, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Asse I - Misura 123, nonché in favore dello Stato delle spese di cui all'art. 31, co.5, c.g.c., liquidate in euro 176,00.

1.1. Il Giudice di prime cure ha disatteso le eccezioni, pregiudiziale e preliminare di merito, sollevate dai convenuti, consistite rispettivamente nella richiesta di sospensione del giudizio contabile per pregiudizialità penale per la concomitante pendenza di un processo penale a loro carico vertente sui medesimi fatti materiali, respinta per ritenuto difetto dei presupposti di cui all'art. 106 c.g.c. come specificati dalla giurisprudenza delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale di questa Corte (sono menzionate, in proposito, le ordinanze nn. 6, 8 e 9 del 2018), e nell'eccezione di prescrizione dell'azione erariale, a motivo del fatto che in caso di indebita percezione di agevolazioni finanziarie realizzata attraverso dichiarazioni non veritiere, come avvenuto nella specie, l'occultamento doloso del danno deve considerarsi *in re ipsa* (sono menzionate a conforto, tra le altre, le sentenze di questa Sezione n. 72 e n. 75 del 2014), con conseguente decorrenza del termine prescrizionale dalla scoperta del danno (coincidente, nella specie, con la trasmissione alla Procura regionale competente degli esiti

dell'attività d'indagine condotta dalla Tenenza di Gioia del Colle della Guardia di Finanza, avvenuta il 19 agosto 2020), di tal ché l'azione *de qua* era stata esercitata tempestivamente.

1.2. Nel merito, il Giudice di prime cure, in base alla documentazione in atti, ha ritenuto raggiunta la prova dell'esistenza di un accordo collusivo tra la convenuta Vivolat S.r.l. e la società Rizzi Inox S.r.l., estranea al giudizio, preordinato ad alterare la regolare e veritiera formazione, produzione e presentazione, da parte della prima, della documentazione (nella specie, i preventivi dei prezzi dei macchinari e degli impianti da acquistare) necessaria per partecipare al bando di gara, indetto dalla Regione Puglia nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Asse I - Misura 123, per la concessione di un contributo finanziario per l'ammodernamento e la razionalizzazione di impianti di lavorazione/trasformazione e commercializzazione nel comparto lattiero caseario, poi ottenuto nella misura di euro 417.623.84 ("*emerge indiscutibilmente dalla pluralità di riscontri univoci e concordanti, rilevabili dalla corposa attività d'indagine effettuata dai militari operanti, nonché, dall'evidente, quanto innegabile, legame personale (di coniugio tra i due rappresentanti legali) e commerciale (…) intercorrente tra le due società.*": pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata), e ha, pertanto, accertato e dichiarato la sussistenza della responsabilità amministrativa dei convenuti e disposto la loro condanna al risarcimento del danno nella misura richiesta dalla Procura regionale attrice.

1.2.1. In particolare, il Giudice di prime cure ha ritenuto inconferente

e, in ogni caso, infondata l'argomentazione difensiva secondo cui, nel caso di specie, non sarebbe sussistito alcun danno erariale perché i prezzi dei macchinari ammessi a contributo, indicati nel preventivo che la società Rizzi Inox S.r.l. aveva fornito alla convenuta Vivolat S.r.l. erano del tutto allineati a quelli di mercato e, comunque, coerenti con le caratteristiche dei beni in questione (come peraltro attestato nella relazione del consulente tecnico di parte, docente universitario in macchine e impianti per le industrie alimentari presso l'Università degli Studi 'Aldo Moro' di Bari, versata in atti), in quanto, a suo avviso, il danno di cui si tratta è "*(…) esclusivamente ravvisabile (…) nella produzione di falsa documentazione (…)*" (pag. 14 della sentenza appellata).

1.2.2. Del pari, il Giudice prime cure ha respinto l'ulteriore argomento, agitato dalle difese dei convenuti, secondo cui il danno erariale per cui è causa sarebbe stato, in realtà, inesistente a causa dell'intervenuto sequestro preventivo di beni riferibili ai convenuti, per un importo corrispondente a quello oggetto della domanda erariale di condanna, disposto dall'autorità giudiziaria penale, sulla base del rilievo che, per unanime giurisprudenza contabile, il sequestro preventivo disposto nell'ambito di un giudizio penale, perseguendo finalità diverse rispetto a quelle proprie del giudizio di responsabilità amministrativa, si pone, rispetto a queste, su un piano concorrente e non alternativo.

2. La sentenza dianzi descritta è stata impugnata dal sig. Giuseppe Rizzi, in proprio, e dalla società Vivolat S.r.l., in persona del medesimo sig. Rizzi in quanto suo legale rappresentante, con un unico atto di

citazione in appello, ritualmente notificato e depositato il 31 marzo 2023.

2.1. Con tale atto, i suindicati appellanti, difesi entrambi dall'Avv. Prof. Agostino Meale, hanno chiesto la riforma della sentenza di prime cure in quanto errata e ingiusta per i due articolati motivi di appello ivi formulati, e hanno, pertanto, instato per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"*voglia l'Ecc.ma Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello adita, respinta ogni contraria richiesta, per i motivi esposti in premessa, così provvedere:*

-previa sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 106 del C.G.C., annullare e/o riformare l'impugnata sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia della Corte dei Conti n. 18/2023 e, per l'effetto:

1. preliminarmente, dichiarare prescritta la richiesta risarcitoria proposta nei confronti del Sig. Giuseppe Rizzi e della Vivolat S.r.l.;

2. in via principale, dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare la richiesta risarcitoria per infondatezza nel merito e, per l'effetto, mandare assolti il Sig. Giuseppe Rizzi e la Vivolat S.r.l. da qualsivoglia addebito imputato;

3. in via gradata e subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento della responsabilità degli appellanti, esercitare il potere riduttivo nella sua massima estensione, e così ridurre l'addebito posto a loro carico.".

3. In data 8 gennaio 2026 la difesa degli odierni appellanti ha depositato in giudizio la sentenza del Tribunale penale di Bari n. 4814/2024 del 15 novembre 2024 di assoluzione dei propri assistiti dai reati loro ascritti nell'ambito del procedimento penale r.g.n.r. 1095/2020 nel quale erano

imputati: il Rizzi, del delitto di truffa continuata in concorso con il rappresentante legale p.t. della società Rizzi Inox S.r.l. e del delitto di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000 (rispettivamente capi A) e B) dell'imputazione); la società Vivolat S.r.l., del delitto di cui all'art. 24, co. 2, d.lgs. n. 231/2001 in relazione alla commissione del delitto di truffa continuata imputato al proprio rappresentante legale (capo D) dell'imputazione).

4. Con atto depositato il 28 maggio 2026, la Procura generale presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo il rigetto dell'appello *ex adverso* e la condanna degli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

5. Alla pubblica udienza del 19 giugno 2026, terminata la discussione e udite le conclusioni dei rappresentanti rispettivamente della parte appellante e della Procura generale presso questa Corte, come da verbale d'udienza, il giudizio è stato trattenuto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato e depositato, il sig. Rizzi, in proprio, e la società Vivolat S.r.l., in persona del medesimo sig. Rizzi, suo legale rappresentante, ha impugnato la sentenza n. 18/2023 del 17 gennaio 2023 della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Puglia che li ha condannati al pagamento, in solido tra loro, a favore dell'Agea della somma di euro 417.623,84, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, e a favore dello Stato delle spese di giudizio ivi liquidate, pari a euro 176,00, a

titolo di responsabilità amministrativa per illecita percezione di fondi eurounitari erogati dalla Regione Puglia attraverso l'Agea in relazione alle iniziative di cui al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Asse I - Misura 123.

2. L'appello è affidato a due articolati motivi.

2.1. Con il primo motivo, rubricato "*Violazione e falsa applicazione dell'art. 103 della Costituzione e 106 del d.lgs. n. 174/2016; violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 20/1994 e dell'art. 2697 del c.c.; omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ed errata considerazione dei presupposti; difetto di istruttoria e di motivazione; contraddittorietà ed erroneità della pronuncia di condanna al risarcimento del danno*", la difesa degli odierni appellanti lamenta, anzitutto, l'erroneità delle statuizioni contenute nei punti 1 e 5 della parte in diritto della sentenza impugnata, in quanto il Giudice di prime cure, omettendo qualsivoglia accertamento sulla esistenza e quantificazione del danno erariale, avrebbe fondato l'accertamento di responsabilità amministrativa a carico dei propri assistiti esclusivamente sulla base della asserita falsità di alcuni documenti del tutto presunta e indimostrata (nello specifico, i preventivi di spesa posti a corredo della domanda presentata da Vivolat S.r.l. per ottenere il finanziamento di cui si tratta che sarebbero frutto di un accordo collusivo con il rappresentante legale della società Rizzi Inox S.r.l., estranea al giudizio), in quanto la questione della falsità o meno di tale documentazione risultava ancora sottoposta al vaglio del giudice penale stante il concomitante giudizio penale celebrato nei loro confronti per i medesimi fatti storici (ancora

pendente al momento della proposizione dell'appello).

Posto che il Giudice di prime cure avrebbe utilizzato, quali presupposti dell'accertamento della responsabilità amministrativa a carico dei propri assistiti, fatti di esclusiva rilevanza penale, quali per l'appunto la falsità dei preventivi utilizzati per presentare la domanda di ammissione al contributo finanziario per cui è causa, la statuizione con cui è stata respinta la richiesta, formulata in primo grado, di sospensione del giudizio *ex* art. 106 c.g.c. sarebbe, dunque, viziata perché sostanzialmente priva di motivazione. Di qui la domandata riforma in *parte qua* della sentenza impugnata e la reiterazione, in questo grado di giudizio, della medesima richiesta di sospensione *ex* art. 106 c.g.c.

Sotto altro concorrente profilo, con il medesimo motivo di impugnazione la difesa in esame deduce che la sentenza impugnata sarebbe erronea anche nella parte in cui ha accolto nel merito la domanda della locale Procura regionale, poiché il Giudice di prime cure, in maniera contraddittoria e, comunque in violazione dell'art. 2697 c.c., avrebbe ritenuto integrata la fattispecie di danno erariale per cui è causa limitandosi ad aderire integralmente "*(…) all'impianto accusatorio della Procura erariale (…) e quindi riconoscendo un* "decisivo valore probatorio" *alle informative della Guardia di Finanza rispetto alla* "assoluta falsità dei preventivi" *presentati dalla Vivolat Srl e alla* "palese implicazione della Rizzi Inox S.r.l. e della Vivolat S.r.l. nell'orchestrazione del preordinato accordo truffaldino." (pagg. 7 e 8 dell'atto di appello, enfasi nell'originale).

Sostiene, in proposito, la difesa, che l'erroneità del convincimento del Giudice di prime cure, secondo cui l'assoluta falsità dei preventivi presentati da Vivolat S.r.l. alla Regione Puglia sarebbe fondata, per un verso, sulla dichiarazione del rappresentante legale della società Sacma Inox s.n.c. (che avrebbe fornito uno dei preventivi), escusso dalla Guardia di Finanza a s.i.t., di non avere avuto rapporti di sorta con la società Vivolat S.r.l.; per altro, sulla circostanza che il preventivo fornito dalla società Tecnolat S.r.l. sarebbe risultato maggiorato del 50 per cento e recherebbe una firma apocrifa, sarebbe resa evidente dal fatto che:

- da un lato, il rappresentante legale di Sacma Inox s.n.c., escusso come testimone in sede di dibattimento penale, ha riferito di conoscere e collaborare da tempo con il sig. Rizzi, odierno appellante; il che, dunque, dimostrerebbe "*(…) ancora una volta, l'infondatezza dell'appellata sentenza e la necessità di attendere l'esito del giudizio* [penale] *sull'accertamento dei fatti, dati apoditticamente per certi nel provvedimento di Primo grado.*" (pag. 10 dell'atto di appello);

- dall'altro lato, i prezzi a cui Vivolat S.r.l. ha acquistato i macchinari per l'ammodernamento della sua linea produttiva erano in linea con quelli di mercato, come si evince dalla perizia tecnica di parte, versata in atti, non contestata dalla Procura regionale attrice, e come confermato, indirettamente, da parte degli organi istruttori della Regione Puglia e dell'Agea, che sulla congruità dei prezzi di acquisto non hanno sollevato alcun rilievo, di tal ché la tesi della Procura regionale attrice, incentrata sulle risultanze dell'attività di indagine

della Guardia di Finanza, fatta propria dal Giudice di primo grado secondo cui i preventivi di Tecnolat S.r.l. fossero maggiorati del 50 per cento e che vi fosse stata una sovrafatturazione sarebbe priva di consistenza giuridica e fattuale.

Del pari, prosegue la difesa, l'erroneità del convincimento del Giudice di prime cure riguarderebbe anche il profilo della presunta esistenza di un accordo collusivo tra Vivolat S.r.l. e la società Rizzi Inox S.r.l. preordinato alla formazione di documenti falsi da produrre agli enti regionali pugliesi per ottenere illecitamente il contributo finanziario di cui si discorre. La Procura regionale attrice, infatti, non avrebbe fornito alcuna prova in proposito, come era, invece, suo onere, né il Giudice di prime cure ha disposto una specifica istruttoria sul punto, limitandosi a elevare a prova presuntiva dell'esistenza dell'accordo illecito le circostanze, prive di disvalore giuridico, che i rappresentanti delle due società fossero coniugi e che essi nel tempo si fossero alternati nella guida e nella rappresentanza legale delle società medesime.

D'altronde, soggiunge la difesa, in altro giudizio di responsabilità amministrativa vertente su fatti analoghi a quelli qui in esame (l'ipotesi prospettata anche in tal caso era di indebita percezione di contributi pubblici da parte di altra società per avere presentato alla Regione Puglia a corredo della domanda di ammissione al finanziamento, poi ottenuto, preventivi di acquisto di macchinari asseritamente falsi e realizzati sulla base di un accordo fraudolento con la società Rizzi Inox S.r.l.), la medesima Sezione giurisdizionale, in diversa composizione, aveva respinto la domanda della locale Procura regionale proprio per

mancanza di prova degli elementi costituivi della fattispecie di danno erariale per cui era stato azionato il giudizio, ritenendo nella specie che non vi fosse prova né dell'esistenza di un accordo fraudolento né della conoscenza, da parte del rappresentante legale della società beneficiaria del contributo , della ipotizzata alterazione dei preventivi da parte della società Rizzi Inox S.r.l.; e che le dichiarazioni rese dai rappresentanti delle altre ditte presentatrici dei preventivi avessero natura meramente indiziaria"*(…) sia perché provengono da soggetti estranei al presente giudizio oltre che alle vicende penali e/o amministrative che hanno interessato solo le ditte Sette Colli e Rizzi,* ***sia perché non sono state sottoposte al vaglio del dibattimento*** *" (così a pag. 12 della sentenza n. 16/2023)."*(pag. 9 dell'atto di appello, enfasi nell'originale).

Poiché risulta che i prezzi pagati da Vivolat S.r.l. per l'acquisto dei macchinari e degli impianti erano congrui, ne deriva che "*(…) i contestati preventivi non potevano essere falsi, perché contenevano prezzi adeguati ai comuni valori di mercato, e quindi non vi sarebbe alcuna utilità nei falsificarli e nel concludere un illogico (oltre che indimostrato) accordo fraudolento.*" (pag. 11 dell'atto di appello).

2.2 Con il secondo motivo, rubricato "*Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, co. 1 bis e 2, della legge n. 20/1994. Errata e contraddittoria pronuncia sulla prescrizione della domanda risarcitoria*", la difesa degli odierni appellanti lamenta specificamente l'erroneità e la contradditorietà del capo di cui al punto 2 della sentenza impugnata, con cui è stata rigettata l'eccezione di prescrizione dell'azione erariale sollevata in primo grado, in quanto il Giudice di prime cure avrebbe

omesso di considerare che è proprio quanto prospettato dalla Procura regionale attrice nell'atto introduttivo del presente giudizio, ove è enfatizzata la natura artefatta dei preventivi presentati a corredo della domanda, a confortare l'affermazione, erroneamente disattesa, che l'obiettiva conoscibilità del presunto danno erariale per cui è causa risultava già nel 2015, anno in cui Vivolat S.r.l. ha presentato la documentazione asseritamente falsa per ottenere il finanziamento in questione e tale documentazione è stata oggetto di controllo da parte degli enti finanziatori, e che alcuna condotta di occultamento dannoso del danno sarebbe stata posta in essere nel caso di specie.

Con il medesimo motivo d'impugnazione la difesa in esame si duole, altresì, dell'erroneità di cui sarebbe affetto il capo di cui al punto 7 della sentenza impugnata, che ha respinto la richiesta, subordinata, di esercizio del potere riduttivo.

Ad avviso della difesa, il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente fondato tale rigetto sulla natura dolosa della condotta dei propri assistiti che, in realtà, sarebbe del tutto insussistente, stante la ritenuta dimostrata congruità dei prezzi di acquisto dei macchinari e degli impianti per cui Vivolat S.r.l. ha ottenuto il contributo regionale, e, comunque, non provata la falsità documentale a essi contestata.

3. La Procura generale presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo il rigetto integrale dell'appello per infondatezza di entrambi i motivi e la condanna degli appellanti alle spese del grado di giudizio.

3.1. Quanto al primo motivo, la Procura generale, rilevata anzitutto la

correttezza della statuizione della sentenza di prime cure di rigetto della richiesta, formulata da controparte in primo grado e qui riproposta, di sospensione del giudizio di responsabilità amministrativa per la concomitante pendenza di giudizio penale a carico dei medesimi convenuti, odierni appellanti, stante l'autonomia della giurisdizione contabile rispetto a quella penale, come pacificamente riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità, ha nel merito rilevato come, contrariamente a quanto opinato da controparte, la Procura regionale attrice avesse pienamente assolto l'onere su di essa incombente di provare i fatti costitutivi della responsabilità amministrativa contestata agli odierni appellanti, costituendo le circostanze emerse nell'istruttoria preprocessuale, poi riversate nell'instaurato giudizio, "(…) *indizi pienamente sufficienti a dimostrare l'artificiosa costruzione dei requisiti per accedere al contributo pubblico, altrimenti non dovuto*." (pag. 7 delle conclusioni). E tali indizi sono stati valutati dal Giudice di prime cure, secondo il proprio prudente apprezzamento, gravi, precisi e concordanti, con la conseguenza che nel caso di specie può dirsi raggiunta la prova dell'artificiosa rappresentazione documentale realizzata dai convenuti, odierni appellanti, allo scopo di ottenere illecitamente il contributo pubblico per cui è questione.

3.2. Quanto al secondo motivo, la Procura generale contesta la ricostruzione avversaria tesa a dimostrare la contraddittorietà della statuizione della sentenza che ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado, rilevando che nell'ipotesi di occultamento

doloso del danno, ricorrente nella specie, la prescrizione decorre dal disvelamento dell'intera fattispecie *"(…) inclusi tutti gli aspetti che hanno contribuito a determinare l'illegittimità dell'intero contributo e la condotta dolosa tesa a nascondere il danno."*, con la conseguenza che in tali casi *"(…) il concetto di conoscibilità oggettiva non è assolutamente sufficiente ai fini della determinazione del dies a quo del termine prescrizionale."* (pag. 8 delle conclusioni).

4. All'esame dei motivi di gravame dianzi descritti il Collegio procede seguendo l'ordine stabilito dall'art. 101, co.2, c.g.c., secondo cui *"il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa"*, di tal ché lo scrutinio del secondo motivo d'appello, in quanto pone la questione preliminare di merito della prescrizione dell'azione erariale, precede quello del primo motivo, che attiene invece propriamente al merito della causa. Peraltro, nel caso di specie l'ordine di trattazione delle questioni è confacente alla gradazione dell'interesse all'impugnazione espresso dalla difesa delle parti appellanti nelle conclusioni dell'atto di citazione in appello, ove per l'appunto è chiesto al Giudice adito di dichiarare preliminarmente la prescrizione dell'azione erariale proposta nei confronti dei propri assistiti.

5. Ciò premesso, ritiene il Collegio che il secondo motivo d'appello sia infondato.

5.1 Va osservato, in primo luogo, che non trova riscontro quanto sostenuto dalla difesa degli odierni appellanti nell'atto introduttivo del

presente grado di giudizio secondo cui l'immediata percepibilità della falsità dei preventivi, presentati da Vivolat S.r.l. all'ente regionale per ottenere il contribuito per cui è causa, fosse stata affermata dalla stessa Procura regionale attrice nei propri atti, e che, dunque, l'obiettiva conoscibilità del danno erariale – incidente sulla decorrenza del termine prescrizionale – sussisteva fin dal momento della presentazione di tale documentazione (2015).

5.2. Dalla complessiva lettura dell'atto di citazione emerge, invece, che della prospettata sovrafatturazione da parte di Rizzi Inox S.r.l. del prezzo dei beni acquistati da terzi e ceduti a Vivolat S.r.l. del 145 per cento (calcolato sul totale della fattura: pag. 9 dell'atto di citazione) si è avuto contezza solo a seguito dell'esame della documentazione contabile ed extracontabile rinvenuta nella sede sociale e nei pc aziendali della società Rizzi Inox S.r.l. dalla Guardia di Finanza.

Il che vale quanto dire che nel caso di specie la conoscibilità del danno erariale per cui è causa, intesa nella sua dimensione giuridica - "(…) *cioè, che non soltanto sia "oggettivamente percepibile" all'esterno (elemento della conoscibilità del danno), ma che – attraverso parametri oggettivi quali la diligenza esigibile all'uomo medio e il livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico – possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa/dolosa di un terzo (requisito della rapportabilità causale*) (Cass. civ., sez. III, sent. n. 29859/2023) - , non poteva certo dirsi insorta nel momento in cui Vivolat S.r.l. ha presentato, a corredo della domanda, la documentazione occorrente a ottenere il contributo cui anelava (tra cui i preventivi e la relazione giustificativa di scelta del

preventivo di Rizzi Inox S.r.l.), dal momento che l'emersione del prospettato fatto illecito doloso contestato (allegazione alla domanda di finanziamento di preventivi ritenuti falsi e presentazione di un rendiconto delle spese di investimento sostenute fondato per la quasi totalità su beni ritenuti acquistati dalla società Rizzi Inox S.r.l. con sovrapprezzo ingiustificato) è avvenuta solo all'esito dell'attività di indagine compiuta dalla Tenenza Gioia del Colle della Guardia di Finanza e compendiata nella "segnalazione profili di danno erariale" trasmessa alla Procura regionale pugliese in data 19 agosto 2020, in atti.

5.3. A ciò va aggiunto che nel caso in discussione il fatto dell'indebita percezione dei contributi regionali, secondo la prospettazione dell'attore pubblico, si è potuto realizzare grazie alla produzione, da parte di Vivolat S.r.l., di preventivi di spesa, per l'acquisto dei macchinari e degli impianti oggetto dell'investimento per cui era richiesto il contributo, ritenuti falsi sia perché alcuni di essi provenivano da società fornitrici i cui titolari avrebbero dichiarato di non averli mai predisposti e inviati alla predetta società, sia perché quello prescelto per implementare l'investimento esponeva prezzi significativamente maggiorati rispetto a quelli a cui la società venditrice, Rizzi Inox S.r.l., li aveva a sua volta acquistati da terzi fornitori (in pratica, secondo la prospettazione attorea, le spese d'investimento per cui Vivolat S.r.l. avrebbe dovuto ricevere il contributo sarebbero state pari a un terzo di quelle rendicontate, stante il sovrapprezzo del 145 per cento applicato dalla società venditrice, Rizzi Inox S.r.l., nella vendita a Vivolat S.r.l. di tali macchinari e

impianti); e di tale circostanza l'amministratore nonché rappresentante legale di Vivolat S.r.l., sig. Rizzi, era senz'altro a conoscenza, stante le 'interessenze' con la società Rizzi Inox S.r.l. (di cui era socio oltre che coniuge della sua rappresentante legale).

5.4. Posto che le condotte sopra descritte erano intese non solo a ottenere indebitamente il contributo regionale, ma anche a celare l'illiceità della sua percezione nella misura richiesta, può, dunque, ritenersi corretto il rigetto da parte del Giudice di prime cure dell'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado dalla difesa degli odierni appellanti sulla base della motivazione che nella fattispecie in esame ricorresse una ipotesi di occultamento doloso del danno, con la conseguenza che l'azione erariale esercitata doveva considerarsi tempestiva. Ciò in quanto il momento della scoperta del danno, da cui decorre la prescrizione in tali ipotesi, si è concretizzato nella specie con la comunicazione, avvenuta, come rilevato in precedenza, il 19 agosto 2020, alla Procura regionale pugliese da parte della Guardia di finanza della inerente segnalazione di danno erariale, nella quale erano documentalmente riportate tutte le circostanze rilevanti per la formulazione di una domanda giudiziale completa in ogni suo aspetto.

5.4. Giova in proposito rammentare che la giurisprudenza di legittimità, a partire dalla fondamentale sentenza n. 576/2008 delle Sezioni Unite civili, ha ripetutamente affermato che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito decorre da quando il danneggiato, con l'uso dell'ordinaria diligenza da egli in concreto

esigibile, sia stato in grado di avere conoscenza dell'illecito, del danno e della derivazione causale dell'uno e dell'altro, nonché dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa connotante detto illecito (*ex multis*: Cass. civ., sez. III, sent. n. 4683/2020; *Id.*, n. 22059/2017; *Id.*, sent. n. 4899/2016), di tal ché il termine in questione inizia a decorrere "*(…) dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile.*" (così, Cass. civ, sez. III, sent. n. 11119/2013), o, sotto altra angolazione, "*(…) non già dalla "data del fatto", inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi, dal medesimo, conosciuti o conoscibili.*" (così, Cass. civ., sez. III, sent. n. 21255/2013).

L'orientamento giurisprudenziale appena descritto ha trovato continuità anche nella giurisprudenza di legittimità più recente che, sempre sulla scorta dei principi affermati dalle Sezioni Unite civili nella sentenza prima citata riportati, ha ribadito che "(…) *la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non dal momento della verificazione materiale dell'evento di danno, bensì dal momento della conoscibilità del danno inteso nella sua dimensione giuridica; un danno ingiusto, cioè, che non soltanto sia "oggettivamente percepibile" all'esterno (elemento della conoscibilità del danno), ma che – attraverso parametri oggettivi quali la diligenza esigibile all'uomo medio e il livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico – possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa/dolosa di un terzo*

(requisito della rapportabilità causale). Il principio così delineato (ossia, della conoscibilità del danno nella sua dimensione giuridica) trova applicazione, ai fini dell'individuazione dell'exordium praescriptionis, in tutti i casi di esercizio del diritto al risarcimento del danno, con la precisazione, tuttavia, che il carattere mobile dell'iniziale dies a quo e il suo "spostamento in avanti" si giustificherà nelle ipotesi in cui sia dato scindere, sotto il profilo temporale, il momento dell'accadimento materiale dell'evento di danno e il diverso momento della "esteriorizzazione del danno" nei termini sopra precisati. Infatti, è solo in questi casi - a differenza di quelli in cui si possa apprezzare la coincidenza tra la verificazione dell'evento di danno e la conoscibilità del danno ingiusto patito -, che l'individuazione di un "dies a quo mobile" è sorretto dalla ratio di evitare che il termine di prescrizione inizi a decorrere in assenza della percezione di aver subito un danno ingiusto (…)". (Cass. civ., sez. III, sent. n. 29859/2023 cit.).

Nel medesimo senso si è espressa la giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio aderisce, secondo cui il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa non decorre dal compimento della condotta causativa del danno, bensì dal "manifestarsi" del danno nell'accezione sopra descritta, vale a dire dal momento in cui esso diventa obiettivamente conoscibile in tutte le sue componenti tale da consentire al danneggiato l'azionabilità del relativo diritto risarcitorio. In questa prospettiva, assume dunque carattere dirimente allo scopo di stabilire il *dies a quo* della prescrizione ai sensi dell'art. 2395 c.c. l'individuazione del momento in cui il danno ingiusto si esteriorizza obiettivamente, poiché è solo in tale momento che può

dirsi realizzata la conoscibilità (o la conoscenza) "obiettiva" del danno stesso, e, correlativamente, è solo in tale momento (e fatti salvi i casi in cui per la sussistenza di impedimenti legali o fattuali è la "conoscenza effettiva" del danno ad assumere rilevanza) che si attualizza la possibilità da parte del danneggiato di "fare valere" il proprio diritto a essere risarcito dall'autore del danno illecito subito mediante la formulazione di una domanda giudiziale completa in tutte le sue determinazioni oggettive.

In particolare, nella giurisprudenza di questa Sezione è stato precipuamente affermato che "*In generale, le regole che attengono alla corretta individuazione del termine d'esordio della prescrizione rinvengono dal collegamento operativo tra le norme contenute negli artt. 2935 e 2947 del c.c e nell'art. 1, comma 2, della l. n. 20 del 1994 e dall'interpretazione sistematica che di tali discipline ha fornito la giurisprudenza. Può rilevarsi così che, anche sulla scorta degli approdi interpretativi della giurisprudenza civile (Cass. n. 1442 del 1983; n. 3444 del 1989, n. 5701 del 1999 n. 21495 del 2005), partendo dalla considerazione che "il danno non è una mera lesione di un diritto, ma lesione di un diritto dalla quale siano derivate conseguenze pregiudizievoli oggettivamente apprezzabili" (così, a partire da SSUU sentt. nn. 26972 – 26975 del 2008), la giurisprudenza contabile concorda oggi nell'affermare che l'exordium praescriptionis nel caso di danno all'erario va individuato nel momento in cui il danno si 'esteriorizza', ossia diviene percepibile non soltanto come modificazione patrimoniale negativa, ma anche riconoscibile come ingiusto (spesa non dovuta o valore perduto: v., ex plurimis, Sez. I n. 365 del 2018 e 8 del 2019 ;Sez. II n. 891 del 2016, 129 del*

2017 e 182 del 2019; Sez. III n. 303 del 2017 e 170 del 2019), completandosi in tal modo la nozione giuridica di fatto dannoso per l'Erario. Al riguardo è stato ulteriormente precisato che tale percepibilità e riconoscibilità vanno riscontrati alla stregua di parametri oggettivi che impongono, ai fini del giudizio di 'conoscibilità obiettiva del danno' l'accertamento dell'osservanza di canoni di ordinaria diligenza da parte del danneggiato (Cass. 5913 del 2000); ciò al fine di escludere il rilievo di incuria, disattenzioni o negligenze dello stesso e, più in generale, il rilievo di atteggiamenti soggettivi del danneggiato incidenti sulla conoscibilità oggettiva del danno (Cass. 2645 del 2003). L'individuazione del termine d'esordio della prescrizione dell'azione di danno erariale risente, inoltre, come detto, del modello procedimentale che conforma l'azione amministrativa nell'ambito della quale si realizza il danno. Così, la giurisprudenza ha individuato criteri oggettivi, di natura presuntiva fondati essenzialmente su quello dell'id quod plerumque accidit, in base ai quali stabilire i termini di esordio della prescrizione propri delle varie forme di manifestazione della responsabilità amministrativa. (…)." (così, Sez. III giur.centr.d'app, sent. n. 20/2020; in senso conforme, *Id.*, sent. nn. 203/2019; 353/2022; 268/2023; 144/2024; 215/2024; 54/2025).

5.5. Il così ricostruito quadro interpretativo non risulta peraltro incrinato dalla novella legislativa di cui alla l. n. 1/2026 che, come è noto, ha modificato, tra l'altro, l'art. 1, co.2, della l. n. 20/1994 il quale, nella sua nuova formulazione - applicabile anche al presente giudizio giusta l'art. 6 della citata l. n. 1/2026 - dispone che "*Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal*

momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta.".

Invero, la giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, ha condivisibilmente affermato in proposito che "*(…) La modifica relativa al dies a quo della prescrizione, in assenza di occultamento doloso, si pone in continuità con la giurisprudenza del giudice erariale (Sez. I App., sent. n. 12 del 2026; Sez. III App., sent. n. 177 del 2025), peraltro formatasi sulla scorta di un orientamento consolidato della Corte di cassazione, con riguardo alle ipotesi di danno non immediatamente evidente, che, muovendo dal disposto dell'art. 2935 c.c., secondo cui «la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere», ha ripetutamente affermato che, ove il danno non sia manifesto ed evidente, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, così come di quello dipendente da responsabilità contrattuale, sorge «dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile dal danneggiato» (Cass., ord. n. 13092/2025). (…).*

Nel delineato quadro ricostruttivo, la disposizione della novella, secondo la quale la prescrizione decorre dal fatto illecito «indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno», è da riferirsi alle ipotesi in cui l'illecito erariale non sia immediatamente conoscibile.

Per tali casi, i descritti principi giurisprudenziali hanno ora trovato

consolidamento nella nuova norma, che ha recepito il criterio della conoscibilità oggettiva dell'illecito, da parte del soggetto danneggiato o della Procura, ai fini dell'esordio della prescrizione (Sez. III App., sent. n. 42 del 2026).

Tale criterio conosce l'eccezione dell'"occultamento doloso" del danno, che impedisce l'esteriorizzazione, la percepibilità e la conoscibilità di esso, secondo l'ordinaria diligenza, e che richiede l'esecuzione di accorte attività finalizzate al disvelamento dei fatti e delle loro conseguenze.

In particolare, l'art. 2941, c. 1, n. 8, c.c. e l'art. 1, c. 2, della legge n. 20 del 1994, ove il debitore abbia dolosamente occultato l'esistenza del debito, prevedono, in modo espresso, nel primo caso, la sospensione del decorso del termine prescrizionale finché il creditore non abbia scoperto il dolo; mentre, nel secondo caso, un diverso incipit della decorrenza del termine prescrizionale, individuato nella data della scoperta del danno (Sez. II App., sent. n. 328 del 2023).

Con specifico riguardo, quindi, al giudizio di responsabilità erariale, la regola generale è derogata nell'ipotesi di "occultamento doloso".

In tali evenienze, integranti - di norma, ma non necessariamente - condotte penalmente rilevanti, il legislatore, in ragione del dolo, ha affermato la regola della decorrenza della prescrizione dal momento della conoscenza effettiva del danno, in luogo del principio della "conoscibilità obiettiva" dello stesso (Sez. III App., sent. n. 21 del 2023 e sent. n. 114 del 2020).

È stato anche ulteriormente precisato che tale occultamento non può coincidere, puramente e semplicemente, con la commissione (dolosa) del fatto dannoso, ma richiede un'ulteriore condotta, indirizzata a impedire la

conoscenza del fatto.

Occorre, in altri termini, un comportamento che, pur potendo comprendere la causazione stessa del fatto dannoso, deve, tuttavia, includere atti specificamente volti a prevenire la scoperta di un danno ancora in fieri oppure a nascondere un danno ormai prodotto.

L'occultamento, quindi, è qualcosa di diverso ed ulteriore rispetto all'attività di consumazione dell'illecito contabile, consistendo in un quid pluris, che si aggiunge al dolo, inteso come elemento strutturale dell'illecito (Sez. I App., sent. n. 471 del 2023; Sez. II App., sent. n. 354 del 2023).

In tale prospettiva, poi, la giurisprudenza contabile, condividendo l'orientamento della Cassazione (Cass. n. 2030 del 2010), ha ammesso che l'occultamento doloso possa realizzarsi anche attraverso un comportamento omissivo del debitore, avente ad oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui lo stesso sia tenuto per legge (Sez. III App., sent. n. 21 del 2023; Sez. I App., sent. n. 471 del 2023).

Anche con riferimento all'occultamento doloso del danno erariale, ricorrendo il quale, la prescrizione decorre dal giorno della "scoperta" del nocumento, la novella - specificando che esso ricorre quando venga «realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione» - ha sostanzialmente confermato la prevalente giurisprudenza contabile (Sez. III App., sent. n. 177 del 2025; Sez. III App., sent. n. 144 del 2025; Sez. II App., sent. n. 44/2022), secondo cui l'occultamento doloso si sostanzia in una condotta tesa a celare il fatto dannoso - in fieri o già causato - richiedendo un quid pluris commissivo.

Ove, invece, ricorra un obbligo giuridico di informare e, quindi, di attivarsi,

ai fini della sussistenza dell'occultamento doloso rileva anche la condotta omissiva del debitore/dipendente pubblico, tesa a celare il fatto pregiudizievole. La novella non esclude che gli obblighi di comunicazione possano derivare, oltre che dalla legge, dai principi generali sul rapporto di lavoro pubblico e sull'azione amministrativa, tra cui quello di collaborazione e buona fede (art. 1, c. 2-bis, della legge n. 241/1990; artt. 1337, 1366, 1375 c.c.). (così, Sez. III giur.centr.d'app., sent. n. 64/2026).

5.6. Il motivo in esame è infondato altresì nella parte in cui lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per non avere il Giudice di prime cure esercitato nel caso di specie il potere riduttivo.

5.6.1. Il Giudice di prime cure, infatti, si è correttamente attenuto alle coordinate ermeneutiche elaborate dalla giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui "*(…) il potere di esercitare la riduzione dell'addebito è, per il giudice contabile, meramente eventuale ed ampiamente discrezionale (v. Corte conti Seconda Appello 372/2021), incombendo sul giudice solo un generico dovere di motivazione unicamente qualora ne faccia uso (Corte conti SSRR 671/1990 – Corte conti Terza Appello 5/2020*)." (così, Sez. III giur. centr. app., sent. n. 603/2021), precisandosi al riguardo che "*(…) la riduzione dell'addebito è preclusa in presenza responsabilità ascrivibili a titolo di dolo. In simili contesti, ogni indulgente valutazione trova ostacolo insormontabile nell'atteggiamento volutamente antidoveroso della condotta dell'agente.*" (così, Sez. II giur. centr. d'app., sent. n. 380/2021; analogamente, Sez. I giur. centr. d'app., sent. n. 339/2023).

L'esclusione dell'esercizio del potere in esame in presenza di condotte

connotate da dolo o che hanno dato luogo a illecito arricchimento trova, peraltro, conferma nell'art. 1, co 1-*octies*, della l. n. 20/1994, come introdotto dalla l. n. 1/2026, in base al quale il giudice contabile esercita il potere di riduzione "*salvo i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento*" (da ultimo, Sez. III giur. centr. d'app., sent. n. 61/2026).

6. Il Collegio ritiene, invece, fondato il primo motivo di appello nella parte in cui sono formulate censure attinenti al merito della causa, considerato che il sopravvenire in corso di causa della sentenza del Tribunale penale di Bari n. 4814/2024 del 15 novembre 2024, passata in giudicato, ritualmente depositata dalla difesa degli odierni appellanti, comporta il venire meno del loro interesse alla trattazione della censura formulata pregiudizialmente nel medesimo motivo di appello contro il capo di sentenza in cui è stata respinta la richiesta di sospensione del presente giudizio di responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 106 c.g.c. E ciò per le ragioni seguenti.

6.1. Va preliminarmente osservato, in proposito, che in fattispecie analoghe a quella odierna questa Sezione ha di recente affermato che "*(…) affinché l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale non si risolva in una sostanziale duplicazione delle azioni di recupero e di applicazione di sanzioni amministrative che le amministrazioni pubbliche interessate sono tenute a intraprendere, sulla base della normativa eurounitaria e di quella nazionale in caso di riscontrate irregolarità e/o illiceità di varia guisa (per tipologia e gravità), occorre che sia data dimostrazione, da parte dell'attore pubblico, che il soggetto beneficiario abbia impiegato le risorse pubbliche ricevute per perseguire finalità del tutto estranee o divergenti*

rispetto a quelle per le quali aveva avuto titolo a percepirle, frustrando in tal modo l'interesse pubblico concreto correlato alla loro erogazione (c.d. "sviamento"). L'accertamento dello "sviamento" delle risorse pubbliche dalle finalità cui sono preordinate, costituisce, dunque, la conditio sine qua non perché possa configurarsi in tali ipotesi un danno erariale, quale elemento costitutivo necessario per l'esercizio dell'azione erariale a titolo di responsabilità amministrativa; con la conseguenza che in difetto dell'accertamento di tale "sviamento", rimarrebbe privo di prova il danno erariale prospettato in ipotesi. Tra le modalità di "sviamento" può anche annoverarsi quella in cui il soggetto beneficiario alleghi alla rendicontazione delle spese sostenute da presentare alle amministrazioni pubbliche pagatrici fatture false al fine di ottenere in suo favore l'erogazione di risorse pubbliche a cui non avrebbe avuto diritto tout court, o a cui avrebbe avuto diritto ma in misura minore. Ma ciò, tuttavia, alla condizione che sia data dimostrazione: da un lato, che la falsità delle fatture emesse sia dovuta alla rappresentazione nel documento fiscale in questione di operazioni oggettivamente inesistenti, totalmente o parzialmente, vale a dire prestazioni mai realizzate nella loro interezza o realizzate solo in parte; dall'altro, che ci sia una corrispondenza diretta tra i rimborsi ottenuti e le fatture false presentate, non essendo sufficiente allo scopo dimostrare che alla domanda di pagamento sono state allegate fatture false, ma essendo necessario fornire la prova che nella fase di liquidazione dei contributi pubblici, tra tutte quelle allegate dall'interessato alla domanda di pagamento, l'amministrazione pubblica erogatrice ha computato anche e in che misura (tutte, alcune, per l'intero importo o per un minore importo) le fatture false per operazioni oggettivamente inesistenti."

(così, sent. n. 16/2026).

6.2. Il Collegio è consapevole dell'esistenza di un diverso orientamento secondo cui qualunque violazione delle disposizioni dei bandi per la cui inosservanza è comminata la sanzione della decadenza del beneficio economico, con conseguente revoca e recupero di quello già eventualmente corrisposto, è sufficiente a integrare una fattispecie di responsabilità amministrativa per danno erariale in misura corrispondente all'importo erogato a prescindere dal fatto che il percettore abbia realizzato il programma degli interventi previsti coerentemente con le finalità di pubblico interesse per cui le risorse finanziarie pubbliche erano state concesse.

6.3. Tuttavia, ritiene il Collegio che sia maggiormente collimante con la natura e l'oggetto del giudizio di responsabilità amministrativa che in tali casi l'accertamento che il giudice contabile è chiamato a svolgere non attiene tanto al fatto che il percettore, che astrattamente ne avrebbe titolo, abbia in concreto conseguito il contributo pubblico per cui è causa violando o meno gli obblighi posti a suo carico dalle disposizioni del bando di finanziamento (o degli altri atti normativi e amministrativi che il primo richiama o a cui rinvia per gli aspetti da esso non disciplinati) – profili questi che concernono propriamente il rapporto amministrativo di sovvenzione e che trovano adeguata tutela negli strumenti amministrativi di natura sanzionatoria previsti dalla normativa generale e speciale di riferimento, quali la revoca, parziale o integrale, del contributo e il recupero in via amministrativa della somma di denaro eventualmente erogata – quanto al fatto che detto

percettore abbia:

- da un lato, compiuto per intero l'intervento o il programma per cui ha ricevuto il contributo pubblico, concorrendo in tal modo a realizzare le finalità pubbliche sottese alla sua erogazione (costituendo così danno erariale la mancata o parziale attuazione degli interventi o del programma per cui l'interessato ha ricevuto il contributo, avuto riguardo all'interesse pubblico concreto che l'erogazione di quest'ultimo era diretto a soddisfare);

- dall'altro lato, ricevuto il contributo pubblico nella misura corrispondente o meno a quello effettivamente spettantegli (costituendo così danno erariale il contributo erogato a fronte della presentazione da parte del percettore di falsa documentazione di spesa, che dimostra che l'interessato ha sostenuto per l'intervento o il programma cui il contributo era diretto una spesa inferiore a quella falsamente dichiarata e documentalmente rappresentata alla p.a.).

6.4. Ciò posto, dalla disamina della documentazione versata nel presente giudizio risulta che il programma d'investimento per cui Vivolat S.r.l. ebbe a ricevere nel 2015 dalla Regione Puglia per il tramite dell'Agea il contributo di euro 417.263,84 a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Asse I - Misura 1.2.3. "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali" filiera lattiero casearia, è stato integralmente realizzato.

Siffatta circostanza fattuale, non contestata dall'attore pubblico e non presa in alcuna considerazione dal Giudice di prime cure, è acclarata documentalmente dal certificato di regolare esecuzione redatto il 19

dicembre 2015 dal funzionario incaricato dal Responsabile della Misura 1.2.3. della Regione Puglia di esperire gli accertamenti finali di regolare esecuzione dei lavori eseguiti da Vivolat S.r.l. a seguito di sopralluogo effettuato presso la sede di quest'ultima in data 12 dicembre 2015.

Sulla base degli accertamenti compiuti sulla consistenza delle opere eseguite, degli acquisti effettuati e della loro conformità al progetto approvato (per tipologia d'investimento, natura dell'intervento e importo rendicontato), nonché dell'esame dei documenti richiesti ai fini della dichiarazione di regolare esecuzione (tra cui, in particolare, a fini qui d'interesse: "*Allegato n. 3 - fatture in copia conforme di tutte le spese effettivamente sostenute e previste in progetto approvato e finanziato; sugli originali delle fatture è stata apposta la dicitura "fattura utilizzata per usufruire di contributi pubblici ai sensi del PSR Puglia 2007-2013 – Misura 123". Le predette fatture sono corredate da bolle di accompagnamento (dove previsto) e da dichiarazioni liberatorie, da copie fotostatiche di assegno circolare e/o da assegno bancario e/o da bonifici bancari ed estratti bancari, a dimostrazione dell'effettivo trasferimento di valuta; alle fatture stesse è allegata copia della pagina Registro IVA acquisti nella quale sono state registrate le "Dichiarazioni di Conformità" dei macchinari*"; e ancora: "*Allegato n. 5 – copia del registro dei beni ammortizzabili nel quale sono stati registrati ed evidenziati i beni oggetto dell'investimento*"; "*Allegato n. 6 – Fatture in originale delle spese sostenute*"), il predetto funzionario ha infatti certificato che "*- gli investimenti realizzati dalla società "**VIVOLAT SRL**" (…) corrispondono sostanzialmente a quelli approvati con D.D.S. n.*

297 *del* ***14/09/2015****; - che, a seguito del controllo della rendicontazione analitica degli acquisti ammessi a contributo, la spesa complessiva accertata e fatturata ammonta a* ***€ 849.827,68****; - che il contributo spettante nei limiti della 33/2012 (…) è di* ***€ 417.263,84*** *(…); - che per effetto di quanto opra riportato* ***NULLA OSTA*** *all'adozione del provvedimento di liquidazione del saldo del contributo (…).*" (così, doc. 2 di cui all'allegato n. 180 del fascicolo di primo grado della Procura regionale pugliese, enfasi nell'originale).

6.5. È, inoltre, depositata agli atti del presente giudizio il parere *pro veritate* reso nel 2021 dal Prof. Ing. Biagio Bianchi dell'Università degli Studi 'Aldo Moro' di Bari in merito ai prezzi operati dalla Rizzi Inox S.r.l. nella vendita di macchine alla Vivolat S.r.l. con lo specifico scopo di verificare se quest'ultima abbia comprato macchinari a prezzi compatibili e concorrenziali rispetto a quelli di mercato.

Dalla lettura di tale parere, allegato alla memoria di costituzione in primo grado dai convenuti, odierni appellanti, e depositato nuovamente in questo grado come allegato all'atto di citazione in appello, si apprende che il nominato consulente, sulla base della metodologia di stima descritta al paragrafo 3 della perizia in esame, ha proceduto a una analitica valutazione dei singoli componenti dei macchinari acquistati e degli interventi realizzati e ha poi confrontato i prezzi ottenuti con i prezzi di mercato di macchine, dispositivi o componenti simili nel periodo 2013-2016, pervenendo alla conclusione che il prezzo totale valutato, pari a euro 874.896,21 "*(…) risulta conforme ai prezzi di mercato applicati nel periodo in cui è stata effettuata la fornitura, per la realizzazione di impianti caseari con capacità operativa di 400*

qlatte/giorno; in alcuni casi, i prezzi applicati da RIZZI INOX risultano inferiori rispetto al valore valutato o a quello di mercato ma sono comunque coerenti con i prezzi di vendita applicati nel settore caseario e risentono della particolare attività svolta da questa azienda. La RIZZI INOX, infatti, oltre a fornire macchine prodotte da altre ditte istallandole con idonea componentistica necessaria per la messa in servizio, è anche direttamente costruttrice di macchine e componenti destinati all'industria casearia, nonché progettati esclusivamente per specifiche realtà produttive, come è risultato in diversi casi evidenziati nella presente valutazione; pertanto, la RIZZI INOX può applicare prezzi di vendita concorrenziali rispetto ad altre ditte fornitrici, dovuti a particolari sconti ad essa riservati dalle ditte costruttrici, oppure alla produzione diretta." (paragrafo 5, pag. 28 della perizia).

Sulle conclusioni del parere, così come sulle analitiche valutazioni e stime in esso contenute, non risulta sollevata dalla Procura regionale attrice in primo grado né dalla Procura generale presso questa Corte nel presente grado alcuna specifica contestazione, di tal ché può considerarsi fatto pacifico tra le parti che i prezzi a cui Vivolat S.r.l. ha acquistato da Rizzi Inox S.r.l. macchinari e correlati componenti e impianti fossero conformi a quelli di mercato applicati nel periodo in cui è stata effettuata la fornitura e, dunque, che nella vicenda in esame non si è verificata alcuna "(…) *antieconomicità degli acquisti effettuati dalla Vivolat srl e la maggiorazione dei prezzi da parte della Rizzi inox srl (…)*" (pag. 19 dell'atto di citazione della Procura regionale pugliese).

7. Osserva, infine, il Collegio che la sentenza del Tribunale penale di Bari n. 4814/2024 del 15 novembre 2024, divenuta irrevocabile il 1°

gennaio 2025, che ha mandato assolti, su concorde richiesta della difesa e della pubblica accusa, gli odierni appellanti dai reati loro ascritti, quantunque non abbia rilievo decisivo nel presente giudizio, considerato che "*(…) sebbene l'art. 652 c.p.p. - norma di carattere eccezionale da interpretare restrittivamente, in quanto comporta una deroga al principio di autonomia e separatezza dei giudizi (…) - attribuisca alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, l'efficacia di giudicato nel giudizio contabile, tuttavia la formula assolutoria penale «perché il fatto non sussiste» può non essere indicativa dell'effettivo accertamento dell'insussistenza del fatto materiale, potendo anche implicare che, pur essendo incontestato il fatto fenomenico, manchi taluno degli elementi di cui giuridicamente si compone il fatto-reato (…). In altri termini, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza contabile, l'eventuale liceità penale attestata irrevocabilmente con la formula «perché il fatto non sussiste» non esclude automaticamente l'illiceità contabile per il medesimo fatto (…).Questa affermazione si ricollega al principio con il quale la formula assolutoria penale «perché il fatto non sussiste» va impiegata in ipotesi di difetto di un elemento costitutivo, di natura oggettiva, del reato contestato, quindi quando il fatto storico, così come ricostruito, pure eventualmente presente, non è idoneo a essere assunto nella fattispecie astratta di reato (…). (Sez. II App., sent. n. 28 del 2026).*" (così, Sez. III centr.giur.d'app., sent. n. 64/2026), risulta significativa ai fini qui considerati, in quanto dalla sua lettura si apprende che la 'sovrafatturazione' che la Rizzi Inox S.r.l. avrebbe praticato in favore di Vivolat S.r.l. per far conseguire indebitamente a quest'ultima sia un

contributo regionale superiore a quello effettivamente spettante che un risparmio fiscale, era sostanzialmente una ipotesi formulata dagli organi accertatori (Guardia di Finanza) sulla base di meri indizi rimasti privi di riscontro oggettivo e non suffragata neppure da approfondimenti investigativi in ordine ai prezzi di mercato degli impianti e dei macchinari oggetto delle fatture in contestazione.

Pertanto, anche il giudice penale ha rilevato che la relazione del consulente tecnico della difesa, il già citato Prof. Ing. Biagio Bianchi dell'Università degli Studi 'Aldo Moro' di Bari, depositata anche in tale giudizio, attestante la conformità ai prezzi di mercato delle fatture in questione, è rimasta "*(…) incontestata e non contraddetta da alcun segno contrario (…)*" e ha dato atto che l'Agenzia delle Entrate, identificata come parte offesa in tale procedimento penale, sulla scorta di ciò ha provveduto ad annullare in autotutela gli avvisi di accertamento costituenti il fondamento dei reati tributari contestati agli imputati.

8. Le evidenze documentali dianzi riportate consentono, dunque, di potere affermare che nella vicenda in esame non si è verificato alcun danno erariale, in quanto Vivolat S.r.l. ha realizzato interamente l'intervento o il programma per cui ha ricevuto il contributo regionale e che l'ammontare del contributo percepito era quello effettivamente spettante, stante la congruità dei prezzi dei macchinari e degli impianti da questa acquistati da Rizzi Inox S.r.l.

9. Alla stregua di quanto sopra argomentato, il Collegio perviene, quindi, alla conclusione che non è condivisibile, ed è, per ciò, meritevole di riforma, la sentenza impugnata che fonda la propria *ratio*

decidendi unicamente sul fatto che Vivolat S.r.l. avesse prodotto, al momento della presentazione della domanda di contributo, preventivi che secondo le indagini condotte dalla Guardia di Finanza dovevano considerarsi falsi.

9.1. Reputa, infatti, il Collegio che, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure (pag. 13 della sentenza appellata), non è sufficiente a ritenere integrata la fattispecie di danno erariale per cui è causa la circostanza che il soggetto beneficiario di un contributo pubblico abbia fornito all'amministrazione pubblica erogatrice dichiarazioni e/o documentazione non veritiere, occorrendo, all'opposto, che sia dimostrato, anche mediante prova presuntiva, dall'attore pubblico, su cui grava il relativo onere probatorio, che il percettore non abbia realizzato o abbia realizzato parzialmente l'intervento o il programma per cui ha ricevuto il contributo, frustrando così l'interesse pubblico sotteso alla sua erogazione; oppure (o in aggiunta) che il percettore abbia ricevuto il contributo in un ammontare maggiore rispetto quello spettante per effetto dell'allegazione di documentazione di spesa non veritiera.

9.2. Peraltro, la non condivisibilità sul punto della sentenza impugnata deriva anche dalla discutibile derubricazione a "*(…) mero spunto argomentativo per evidenziare ulteriormente il particolare disvalore della condotta collusiva e fraudolenta posta in essere da parte di entrambi gli amministratori delle società coinvolte nella vicenda in esame*." (pag. 14 della sentenza appellata) del riferimento alla maggiorazione dei prezzi di vendita che Rizzi Inox S.r.l. avrebbe praticato a Vivolat S.r.l. contenuto

nell'atto di citazione della Procura regionale pugliese, considerato che tale elemento, proprio in base alla prospettazione della domanda, figurava inequivocamente come fatto principale che concorreva a determinarne la *causa petendi*.

9.3. Infine, proprio per le anzidette specificità della natura e dell'oggetto del giudizio di responsabilità amministrativa, l'accertamento dell'esclusione in capo agli odierni appellanti della responsabilità amministrativa contestata loro dalla Procura regionale pugliese non incide, neppure mediatamente, sulla legittimità delle valutazioni autonomamente effettuate dalle autorità amministrative preposte alla gestione e all'erogazione del contributo pubblico di cui si tratta in ordine alla ricorrenza, nella vicenda che occupa, dei presupposti per dichiarare Vivolat S.r.l. decaduta dal beneficio in questione e, dunque, sulla legittimità della disposta revoca del contributo erogato e del suo recupero in via amministrativa (disposti rispettivamente con determinazione dell'Autorità di Gestione (DAdG) n. 117 dell'8 marzo 2021, con cui è stato revocato il contributo concesso di euro 440.384,00 e attivata la procedura per il recupero della somma erogata di euro 417.263,84, e con nota prot. AOO_030 – 09/03/2021 n. 2869 della medesima Autorità, con cui è stato intimata a Vivolat S.r.l. la restituzione di detta somma, entrambi presenti agli atti del giudizio, su cui peraltro pende giudizio di legittimità dinanzi al giudice amministrativo).

10. L'accoglimento dell'appello in esame, in quanto esclude la responsabilità amministrativa per mancata prova della sussistenza del

danno, comporta, sul piano della regolazione delle spese, l'applicazione dell'art. 31, co. 2, c.g.c., con conseguente liquidazione dell'ammontare degli onorari spettanti alla difesa comune degli odierni appellanti per ciascun grado del presente giudizio a carico dell'amministrazione pubblica con cui è intercorso il rapporto di servizio, individuata nella Regione Puglia in quanto ente gestore dei contributi pubblici di cui si tratta quantunque materialmente erogati da Agea, ed esonero dal pagamento delle spese di cui all'art.31, co.5, c.g.c.

10.1. Pertanto, in assenza di specifica nota spesa del difensore, tenuto conto dei criteri, parametri e tabelle di cui al d.m. n. 55/2014 e ss.mm. (nello specifico: art. 4, co.1, 4 e 5; art. 5, co.1, tabella 11 per il primo grado e tabella 13 per il grado di appello) il compenso unico per la difesa di entrambe le parti private è liquidato complessivamente: per il primo grado, in euro 7.645,40 (di cui euro 2.580,20 per la fase di studio; euro 992,60 per la fase introduttiva; euro 1.242,50 per la fase di trattazione; euro 2.830,10 per la fase decisionale), oltre spese generali, IVA e CPA; per il secondo grado, in euro 7.541,10 (di cui euro 3.472,70 per la fase di studio; euro 2.282,00 per la fase introduttiva; euro 1.786,40 per la fase decisionale), oltre spese generali, IVA e CPA.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Terza giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, nei sensi di cui in motivazione, accoglie l'appello proposto dal sig. RIZZI Giuseppe e da VIVOLAT S.r.l. in persona del suo legale rappresentante sig. Giuseppe Rizzi,

sopra generalizzati, contro la sentenza n. 18/2023 pronunciata dalla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Puglia, depositata il 17 gennaio 2023 e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di condanna a titolo di responsabilità amministrativa proposta dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia nei loro confronti.

Pone a carico della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 31, co. 2, c.g.c., il pagamento dell'ammontare degli onorari spettanti alla difesa comune delle parti private vittoriose, che è liquidato complessivamente: per il primo grado, in euro 7.645,40, oltre spese generali, IVA e CPA; per il secondo grado, in euro 7.541,10, oltre spese generali, IVA e CPA.

Nulla per le spese di cui all'art. 31, co.5, c.g.c.

Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 19 giugno 2026.

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Antonio Palazzo	Giuseppina Maio
f.to digitalmente	f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 09/09/2026

IL DIRIGENTE

f.to digitalmente